

Minimali ed altri valori per la determinazione della contribuzione 2024

Circolare INPS

L'INPS, con circolare n. 21 del 25 gennaio, ha comunicato i valori dei minimali e dei massimali utili alla determinazione dei carichi contributivi dovuti per l'anno 2024.

*Abstract Abstract Abstract
Abstract Abstract Abstract
Abstract*

Ecco i principali importi così come rivalutati:

- Minimale di retribuzione giornaliera (full time): **56,87 €**.
- Minimale di retribuzione giornaliera (part time rispetto ad un full time di 40 ore): **8,53 €**.
- Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%: **55.008 € (4.584 €** in ragione di mese).
- Massimale annuo della base contributiva: **119.650 €**.
- Lavoratori dello spettacolo:
 - massimale giornaliero soggetti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie alla data del 31 dicembre 1995: **872,00 €**; conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano i seguenti:

Fasce di retribuzione giornaliera ^α		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile ^α	Giorni di contribuzione accreditati ^α
da Euro ^α	ad Euro ^α	Euro ^α	
872,01 ^α	1.744,00 ^α	872,00 ^α	1 ^α
1.774,01 ^α	4.360,00 ^α	1.744,00 ^α	2 ^α
4.360,01 ^α	6.976,00 ^α	2.616,00 ^α	3 ^α
6.976,01 ^α	9.592,00 ^α	3.488,00 ^α	4 ^α
9.592,01 ^α	12.208,00 ^α	4.360,00 ^α	5 ^α
12.208,01 ^α	15.696,00 ^α	5.232,00 ^α	6 ^α
15.696,01 ^α	19.184,00 ^α	6.104,00 ^α	7 ^α
19.184,01 ^α	In poi ^α	6.976,00 ^α	8 ^α

Sulla parte eccedente è dovuto il contributo di solidarietà (5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), mentre l'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € **176,00**, sino al massimale di retribuzione giornaliera

- Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
 - massimale di retribuzione giornaliera soggetti: € **383,00**;
 - contributo di solidarietà (**3,1%**, di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico

- del lavoratore): dovuto sulla retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € **383,00** e fino all'importo giornaliero di € **2.796,00**;
- aliquota aggiuntiva 1%; sulle retribuzioni giornaliere eccedenti **176,00 €** e fino a **383,00 €**.
- Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995:
 - massimale annuo: **119.650 €**; oltre questo importo e fino a **872.251,00 €** è dovuto il contributo disolidarietà (**3,1%**, di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore);
 - contribuzione aggiuntiva 1%; sulla retribuzione annua eccedente **55.008,00 € (4.584,00 €** su basemensile), fino al raggiungimento del massimale annuo.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Si riportano, di seguito, per l'anno 2024, gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dal D.lgs 2 settembre 1997, n. 314, e dall'articolo 51 TUIR, non concorrono alla determinazione dellaretribuzione imponibile ai fini contributivi.

Anno-2024	Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto	
· → rese in formato cartaceo	4,00
· → rese in forma elettronica	8,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	5,29
<i>Fringe benefit</i> (vedi sotto)	
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Per quanto riguarda la disciplina dei *fringe benefit* applicabile con riferimento al solo periodo di imposta 2024, la legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), all'articolo 1, comma 16, ha previsto che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle

spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR.

Si ricorda, inoltre, che negli ultimi anni il legislatore, attraverso un intervento sistematico all'articolo 51 del TUIR, ha ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto "welfare aziendale", ampliando le tipologie di prestazioni, le somme e i valori che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile. Gli interventi citati hanno interessato anche le ipotesi in cui le medesime prestazioni, le somme e i valori siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione delle retribuzioni premiali (e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili), se riconducibili al particolare regime fiscale agevolato introdotto dall'articolo 1, comma 182 e seguenti, della L. n. 208/2015

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

L'articolo 42, commi 5 seguenti, del D.lgs n. 151/2001, riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro trenta giorni dalla richiesta, del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per l'assistenza di persone con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare, il comma 5-ter prevede che: "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati...".

A tale riguardo si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall'Istat, il **tetto massimo complessivo** della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle Amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l'anno 2024, l'importo pari a € 56.585,73 che, arrotondato all'unità di euro, è pari a € **56.586,00**.